

DISCIPLINARE
DEI SISTEMI DI QUALIFICAZIONE
DI RETE FERROVIARIA ITALIANA S.p.A.

Rev. 9 – edizione 11 giugno 2020



INDICE DELLE REVISIONI

REVISIONE	ARTICOLI MODIFICATI
5	5.2.3 (ex novo), 5.3, 5.4, 6.9.b), 6.9.b), c), d), e), g), 6.10.b), 6.10.4, 9.2.1, 13.1, 13.2, 14.1, 14.2, 14.4, 14.4.1 (eliminato), 14.6, 15.3, 15.5, 15.6 (ex novo)
6	7, 16
7	1.3 (eliminato), 5.3, 6.7 (eliminato), 6.8, 6.12.1.1, 8.1, 10.5, 13.2, 13.3, 13.5, 13.6 (eliminato), 14.4
8	5.4, 6.9.e), 6.9.g), 12.1.2, 13.1.2, 13.7, 14.4, 15.6, 16.1.
9	5.4 Requisiti del Direttore tecnico, tipologie rapporti di lavoro esclusi, durata minima contratti a tempo determinato.



INDICE

Articolo 1	Finalità e campo di applicazione
Articolo 2	Durata dei Sistemi di Qualificazione
Articolo 3	Soggetti
Articolo 4	Domanda di qualificazione
Articolo 5	Requisiti per la qualificazione
Articolo 6	Documenti e titoli per la qualificazione
Articolo 7	Protezione dei dati personali
Articolo 8	Sistemi di Qualificazione e Categorie di specializzazione
Articolo 9	Qualificazione dei Consorzi e di altre forme di raggruppamento
Articolo 10	Esito della domanda di qualificazione
Articolo 11	Effetti e validità della qualificazione
Articolo 12	Monitoraggio delle prestazioni
Articolo 13	Dequalificazione, sospensione, annullamento della qualificazione
Articolo 14	Segnalazione delle variazioni e mantenimento della qualificazione
Articolo 15	Estensione della qualificazione
Articolo 16	Rimborso spese
Articolo 17	Avvisi di esistenza dei Sistemi
Articolo 18	Qualificazione con avvalimento
Articolo 19	Requisiti per la qualificazione con avvalimento
Articolo 20	Documentazione e dichiarazioni aggiuntive in caso di avvalimento
Articolo 21	Portale Acquisti e firma digitale
Articolo 22	Foro Competente
Articolo 23	Allegati



Articolo 1 **FINALITA' E CAMPO DI APPLICAZIONE**

1.1. Il presente Disciplinare ha lo scopo di regolare in termini generali i criteri, le modalità d'iscrizione e di funzionamento dei Sistemi di Qualificazione di Rete Ferroviaria Italiana S.p.A. (di seguito "RFI") istituiti ai sensi dell'art. 134 del Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 (di seguito anche "Codice Appalti") e s.m.i..

1.2. I Sistemi di Qualificazione (di seguito anche "Sistemi" o anche singolarmente "Sistema") sono istituiti da RFI al fine di preselezionare Operatori Economici dotati di specifici requisiti di ordine generale, economico-finanziari e tecnico-professionali che potranno essere invitati da RFI alle procedure di affidamento di appalti di lavori, servizi e forniture, nonché all'assunzione dei relativi subappalti (ove previsto).

1.3. I soggetti qualificati e in possesso dei requisiti per la partecipazione alla procedura di affidamento possono essere simultaneamente invitati da RFI a presentare offerta.

1.4. I Soggetti sono iscritti nei singoli Sistemi in conformità a quanto previsto dal presente Disciplinare e dalla Normativa specifica e propria di ogni singolo Sistema (c.d. "Normativa del Sistema").

1.5. Il presente Disciplinare e gli allegati allo stesso regolamentano la Parte Generale e comune a tutti i Sistemi istituiti da RFI; la Normativa del Sistema e gli atti dalla stessa richiamati stabiliscono i requisiti tecnico-professionali e i criteri di valutazione degli stessi propri di ogni singolo Sistema.

1.6. In caso di difformità o incompatibilità tra quanto previsto dal presente Disciplinare e quanto previsto dalla Normativa del Sistema prevale quanto stabilito dalla Normativa del Sistema.

Articolo 2 **DURATA DEI SISTEMI DI QUALIFICAZIONE**

2.1. Il presente Disciplinare e i Sistemi hanno durata indeterminata.

2.2. RFI può provvedere ad aggiornare, modificare o porre fine in tutto o in parte al presente Disciplinare e/o a uno o più Sistemi.

2.3. L'esistenza dei Sistemi e le modalità di accesso ai documenti che li regolano sono oggetto di apposito avviso, reso pubblico nei modi previsti dal successivo Articolo 17. Con le stesse modalità RFI pubblicherà un avviso nei casi previsti dal precedente paragrafo 2.2.

Articolo 3 **SOGGETTI**

3.1. I Soggetti ammessi a partecipare alle procedure di qualificazione (di seguito anche "operatore economico"), ai sensi dell'art. 45 del Codice Appalti sono:

- a) gli imprenditori individuali, anche artigiani, e le società, anche cooperative;
- b) i consorzi fra società cooperative di produzione e lavoro costituiti a norma della legge 25 giugno 1909, n. 422, e del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577, e successive modificazioni, e i consorzi tra imprese artigiane di cui alla legge 8 agosto 1985, n. 443;
- c) i consorzi stabili, costituiti anche in forma di società consortili ai sensi dell'articolo 2615-ter del codice civile, tra imprenditori individuali, anche artigiani, società commerciali, società cooperative di produzione e lavoro. I consorzi stabili sono formati da non meno di tre consorziati che, con decisione assunta dai rispettivi organi deliberativi, abbiano stabilito di operare in modo congiunto nel settore dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture per un periodo non inferiore a cinque anni, istituendo a tal fine una comune struttura d'impresa.



- d) le Reti di Imprese ossia le aggregazioni tra le imprese aderenti al contratto di rete (di seguito denominate anche “imprese retiste”, “retiste”) ai sensi dell'articolo 3, comma 4-ter, del decreto legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33;
- e) altri soggetti eventualmente indicati nelle Normative dei singoli Sistemi.

3.2. I Soggetti ammessi a partecipare alle procedure di qualificazione per i servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria ai sensi dell'art. 46 del Codice Appalti sono:

- a) i prestatori di servizi d'ingegneria e architettura: i professionisti singoli, associati, le società tra professionisti di cui alla lettera b), le società d'ingegneria di cui alla lettera c), i consorzi non ordinari di concorrenti. Per i consorzi ordinari di concorrenti si rinvia al successivo articolo 3.5.;
- b) le società di professionisti: le società costituite esclusivamente tra professionisti iscritti negli appositi albi previsti dai vigenti ordinamenti professionali, nelle forme delle società di persone di cui ai capi II, III e IV del titolo V del libro quinto del codice civile ovvero nella forma di società cooperativa di cui al capo I del titolo VI del libro quinto del codice civile, che svolgono per committenti privati e pubblici servizi d'ingegneria e architettura quali studi di fattibilità, ricerche, consulenze, progettazioni o direzioni dei lavori, valutazioni di congruità tecnico economica o studi d'impatto ambientale;
- c) società d'ingegneria: le società di capitali di cui ai capi V, VI e VII del titolo V del libro quinto del codice civile, ovvero nella forma di società cooperative di cui al capo I del titolo VI del libro quinto del codice civile che non abbiano i requisiti delle società tra professionisti, che eseguono studi di fattibilità, ricerche, consulenze, progettazioni o direzioni dei lavori, valutazioni di congruità tecnico-economica o studi d'impatto, nonché eventuali attività di produzione di beni connesse allo svolgimento di detti servizi;
- d) i prestatori di servizi d'ingegneria e architettura identificati con i codici CPV da 74200000-1 a 74276400-8 e da 74310000-5 a 74323100-0 e 74874000-6 stabiliti in altri Stati membri, costituiti conformemente alla legislazione vigente nei rispettivi Paesi;
- e) i consorzi stabili di società di professionisti e di società d'ingegneria, anche in forma mista, formati da non meno di tre consorziati che abbiano operato nei settori dei servizi d'ingegneria e architettura.

Ai Soggetti di cui ai precedenti art. 3.1 e 3.2, stabiliti in Paesi terzi, si applica quanto previsto dall'art. 49 del Codice Appalti.

3.3. Il conseguimento della qualificazione da parte del consorzio stabile, del consorzio fra società cooperative di produzione e lavoro, del consorzio fra imprese artigiane, della Rete d'impresе non pregiudica la contemporanea qualificazione delle singole imprese consorziate/retiste (anche per le stesse categorie di specializzazione, ove previste), restando in ogni caso fermi i divieti di contemporanea partecipazione alle procedure di affidamento secondo le disposizioni vigenti.

3.4. Al singolo soggetto non è altresì consentito di qualificarsi quale componente di più di un consorzio.

3.5. I Consorzi ordinari di Concorrenti non possono essere qualificati.

Articolo 4 **DOMANDA DI QUALIFICAZIONE**

4.1. I Soggetti richiedenti la qualificazione devono presentare a RFI, per ogni Sistema per il quale richiedono la qualificazione, apposita domanda precisando le categorie di specializzazione e le classi d'importo, per le quali chiedono di essere qualificati. I consorzi o le reti di imprese all'atto della domanda dovranno dichiarare le imprese consorziate/retiste designate con le quali intendono qualificarsi, partecipare alle procedure di gara ed eseguire le prestazioni affidate (modello dichiarazione *Imprese consorziate/retiste designate*).

Tutta la documentazione necessaria per redigere la domanda, nonché ogni altra informazione sui Sistemi, è disponibile sul sito www.rfi.it, sezione Qualificazione e Gare, sezione Sistemi di Qualificazione.



4.2. La domanda di qualificazione o di estensione deve essere trasmessa attraverso il Portale Acquisti (<https://www.acquisitionlinerfi.it/web/login.html>), di cui all'articolo 21 di questo Disciplinare.

La domanda deve essere sottoscritta con valido dispositivo di firma digitale dal legale rappresentante del soggetto richiedente o da un procuratore del legale rappresentante (in tal caso deve essere trasmessa la relativa procura con sottoscrizione autenticata o in copia conforme all'originale), e deve essere corredata della seguente documentazione:

- Attestazione di versamento di cui all'Articolo 16;
- Documenti per attestazione requisiti di cui all'Articolo 6.

Articolo 5 **REQUISITI PER LA QUALIFICAZIONE**

5.1. Ai fini della qualificazione i soggetti indicati al precedente Articolo 3 devono dimostrare di essere in possesso dei requisiti di seguito specificati nonché di quelli richiesti dalla Normativa di Sistema.

5.2. Requisiti di ordine generale

I requisiti di ordine generale sono quelli previsti dall'art. 80 del Codice Appalti da comprovare con i documenti di cui al successivo art. 6.9.

Pertanto costituisce motivo di esclusione di un operatore economico da un Sistema o dalla partecipazione a una procedura di qualificazione anche una sola delle situazioni previste dall'art. 80 del Codice Appalti.

In caso di presentazione di falsa dichiarazione o falsa documentazione nella procedura di qualificazione, RFI ne dà segnalazione all'ANAC che, se ritiene che siano state rese con dolo o colpa grave in considerazione della rilevanza o della gravità dei fatti oggetto della falsa dichiarazione o della presentazione di falsa documentazione, dispone l'iscrizione nel casellario informatico.

I mezzi di prova considerati adeguati per la dimostrazione delle circostanze di esclusione di cui all'art. 80 comma 5, lettera c), quali ad esempio, carenze nell'esecuzione di un precedente contratto di appalto siano significative ai fini del medesimo comma 5, lettera c), sono quelli indicati dalle linee guida l'ANAC, adottate al fine di garantire omogeneità di prassi da parte delle stazioni appaltanti.

Non possono essere affidatari di subappalti e non possono stipulare i relativi contratti i soggetti per i quali ricorrano i motivi di esclusione previsti dal presente articolo.

5.2.1. I consorzi e le reti, di cui al precedente art. 3.1, devono dimostrare il possesso dei requisiti di ordine generale di cui all'art. 5.2 anche in capo a ciascun singolo consorziato o impresa retista, designata per la qualificazione, per la partecipazione alle procedure di affidamento e di esecuzione dell'oggetto contrattuale.

5.2.2. Il mancato possesso anche di uno solo dei requisiti di ordine generale non consente la qualificazione del soggetto.

5.2.3. Le imprese il cui assetto proprietario non risulti univocamente identificabile (p.e. società fiduciarie, holding estere, società off shore, etc), ai soli fini delle verifiche dei requisiti di carattere generale, dovranno fornire informazioni atte a identificare la persona fisica o giuridica che detiene la proprietà effettiva dell'impresa stessa. Il presente paragrafo non si applica alle società quotate in mercati regolamentati.

5.3. Requisiti relativi alla condizione economico-finanziaria

I requisiti relativi alla condizione economico-finanziaria sono quelli indicati nella Procedura per la valutazione economico-finanziaria di un operatore economico RFI DAC PS IFS 005. Il valore della soglia minima di qualificazione è indicato nella Normativa di ogni singolo Sistema alla quale si rinvia.



Le imprese che intendono presentare domanda di qualificazione devono essere società attive con almeno un bilancio depositato. Ove detto requisito non fosse disponibile è possibile ricorrere all'avvalimento secondo quanto previsto all'art. 18 di questo Disciplinare. Le imprese che si costituiscono quale soggetto ausiliario devono essere società attive con almeno due bilanci depositati.

Non saranno accettate domande di qualificazione, estensione di categoria e estensione di classe presentate da imprese con valori di PSF inferiori alla soglia minima di accettabilità.

Per le imprese già qualificate, in presenza di valori di PSF inferiori alla soglia minima di accettabilità, RFI si riserva la facoltà di mantenere la qualificazione dell'impresa nei casi in cui quest'ultima si trovi in particolari condizioni di crisi previste e disciplinate dalla normativa vigente (ad es. concordato preventivo con continuità aziendale, amministrazione straordinaria).

Per le imprese già qualificate che non rientrano nei casi di cui al precedente paragrafo, in presenza di PFS inferiore alla soglia minima di accettabilità, RFI si riserva di non procedere alla sospensione della qualificazione qualora l'impresa dia evidenza, entro 10 giorni dalla comunicazione di esito negativo del punteggio PSF da parte di RFI, di soddisfare almeno una delle seguenti condizioni:

- a. la valutazione negativa del PSF deve essere riconducibile a eventi eccezionali da descrivere in modo esauriente in una relazione esplicativa che valuti anche l'influenza numerica di tali circostanze particolari sul PSF;
- b. il PSF del bilancio provvisorio relativo ad almeno sei mesi di esercizio dell'anno in corso deve raggiungere la soglia minima di accettabilità.

In caso di concessione della deroga di cui al precedente capoverso, l'impresa s'impegna ad anticipare per quanto possibile l'approvazione e il deposito del bilancio dell'anno in corso, dandone tempestiva comunicazione a RFI; se dalla valutazione del nuovo bilancio si rilevasse un PSF inferiore al minimo richiesto, la qualificazione sarà annullata. La predetta deroga non potrà essere concessa alla stessa impresa per i successivi quattro esercizi finanziari.

5.4. Requisiti relativi alla capacità tecnico-organizzativa

I requisiti relativi alla capacità tecnico-organizzativa (personale, mezzi tecnici, potenzialità produttiva, organizzazione aziendale per la qualità, organizzazione aziendale per la tutela dell'ambiente, sistema di monitoraggio delle imprese) nonché altri eventuali requisiti, sono quelli indicati nelle Normative di ogni singolo Sistema.

Per l'attestazione del requisito relativo al Direttore tecnico, saranno considerati il titolare dell'impresa, il legale rappresentante, l'amministratore, il socio, la risorsa interna dipendente con contratto di lavoro subordinato o la risorsa in possesso di contratto d'opera professionale regolarmente registrato.

Per l'attestazione del requisito relativo al restante personale, saranno considerate le risorse interne dipendenti con contratto di lavoro subordinato a tempo pieno, gli Amministratori ed i Legali Rappresentanti (queste due ultime figure dovranno produrre apposita dichiarazione di unicità dell'incarico, modello "Dichiarazione Unicità incarico risorse"). Non saranno invece considerati altri ruoli presenti nella compagine societaria quali soci, sindaci, procuratori, revisori, ecc. Non sono ammessi i contratti di somministrazione lavoro, il distacco di lavoratori, il tirocinio curriculare ed extracurriculare.

Rapporti contrattuali a tempo determinato saranno considerati solo se di durata non inferiore a un anno.

Le Normative dei singoli Sistemi possono prevedere il ricorso anche a professionisti con contratto d'opera professionale, di durata non inferiore a un anno. In tal caso i professionisti potranno essere considerati in organico fino a che il contratto d'opera rimane vigente.

I requisiti richiesti al Direttore tecnico, laddove presenti, sono indicati nelle rispettive Schede Tecniche.

Le imprese già iscritte alla data di pubblicazione di questa revisione del Disciplinare possono mantenere lo stesso Direttore Tecnico già notificato a RFI.



5.5. Requisiti relativi all'organizzazione aziendale per la sicurezza sul lavoro

Se non diversamente prescritto dalle singole Normative, i requisiti relativi all'organizzazione aziendale e alla conformità legislativa di sicurezza sul lavoro, da documentare con la produzione dei documenti di cui al successivo art. 6.12., sono quelli comprovanti l'adozione di procedure finalizzate alla tutela della sicurezza e salute dei lavoratori e il rispetto della legislazione vigente in materia di sicurezza sul lavoro per quanto applicabile al soggetto interessato.

Articolo 6 DOCUMENTI E TITOLI PER LA QUALIFICAZIONE

6.1. Nel presente articolo sono elencati i documenti per l'attestazione dei requisiti richiesti per la qualificazione. I documenti devono essere redatti esclusivamente in lingua italiana.

6.2. I documenti, i certificati e le dichiarazioni sostitutive, se redatti in una lingua diversa dall'italiano, devono essere accompagnati da una traduzione in lingua italiana, conforme al testo originale, certificata dalle autorità diplomatiche o consolari italiane del Paese in cui sono stati redatti, oppure da un traduttore ufficiale, ai sensi dell'art. 134 comma 7 del Codice Appalti.

6.3. Tutte le dichiarazioni, le relazioni e gli elenchi richiesti devono essere resi e sottoscritti dal legale rappresentante o dal procuratore del legale rappresentante del soggetto richiedente la qualificazione.

6.4. Tutte le dichiarazioni sostitutive dell'atto di notorietà e di certificazione devono essere rese ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445, compilate utilizzando gli appositi modelli allegati al presente Disciplinare e alla Normativa del Sistema.

6.5. I documenti trasmessi tramite Portale Acquisti, sottoscritti digitalmente dal Legale rappresentante o dal procuratore del legale rappresentante del soggetto richiedente la qualificazione, si considerano dichiarati dal sottoscrittore copie conformi all'originale ai sensi dell'art. 19 D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445.

6.6. Tutte le dichiarazioni sostitutive devono contenere la dicitura “**a conoscenza delle sanzioni penali previste all'art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 nel caso di dichiarazioni mendaci, esibizione di atti falsi o contenenti dati non più corrispondenti al vero**”.



6.7. PER MEMORIA.

6.8. Il soggetto richiedente può far riferimento a documenti validi alla data della domanda, già presentati precedentemente a RFI ovvero disponibili su banche dati pubbliche. Per avvalersi di questa possibilità è necessario indicare:

- gli estremi identificativi del documento;
- la struttura di RFI cui è stato presentato il documento (se pertinente);
- la banca dati pubblica presso la quale reperire il documento (se pertinente).

6.9. La documentazione comprovante il possesso dei requisiti di ordine generale si compone della copia dei seguenti atti e documenti in corso di validità:

a) dichiarazione sostitutiva del certificato di iscrizione al Registro delle Imprese della Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura, resa ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445, riportante tutti i dati richiesti nel modello di dichiarazione (*modello dichiarazione "CCIAA"* allegato al presente Disciplinare).

Le imprese estere dovranno presentare il certificato di iscrizione nel registro professionale dello Stato di residenza, attestante la denominazione, la sede, il codice fiscale, il capitale sociale, gli estremi dell'atto costitutivo, il pieno e libero possesso dei propri diritti, l'oggetto sociale, l'attività, le generalità, data e luogo di nascita compresi, dei soci e amministratori e poteri loro conferiti.

In mancanza di detto certificato, dovranno presentare una dichiarazione giurata contenente i dati di cui sopra, ovvero, negli Stati membri in cui non esiste siffatta dichiarazione, una dichiarazione, con il medesimo contenuto, resa dall'interessato innanzi a un'autorità giudiziaria o amministrativa competente, a un Notaio o a un organismo professionale qualificato a riceverla del Paese di origine o di provenienza;

b) dichiarazione "*Unica Motivi di Esclusione*" resa dall'impresa che richiede l'iscrizione o già iscritta, ovvero dall'operatore economico ausiliario, con cui viene attestato di non trovarsi in nessuna delle situazioni che possono comportare l'esclusione dalle procedure di qualificazione o di gara, meglio definite all'art. 80 del D.Lgs. 50/2016.

La dichiarazione, resa dal legale rappresentante dell'impresa utilizzando il modello *dichiarazione "Unica Motivi di Esclusione"* allegato al presente Disciplinare senza apportare modifica alcuna e redatta nelle forme di cui all'art. 47 del d.P.R. 445/2000, dovrà contenere tutti i punti analiticamente riportati nel modello richiamato, che dovranno intendersi come integralmente trascritti nel modello presentato così da essere parte integrante della domanda di qualificazione.

La dichiarazione Unica Motivi di Esclusione s'intende resa dal legale rappresentante o suo procuratore, anche per conto dei soggetti sottoposti a verifica di cui all'art. 80 comma 3 del D. Lgs. 50/2016.

c) PER MEMORIA

d) PER MEMORIA;

e) Direttore tecnico (se richiesto dalle Normative/Schede Tecniche del singolo Sistema di Qualificazione):

- atto di nomina;
- dichiarazione di unicità dell'incarico (modello *dichiarazione incarico Direttore tecnico*);
- contratto d'opera professionale regolarmente registrato, qualora il Direttore tecnico non sia dipendente dell'impresa o sia persona diversa dal titolare dell'impresa, dal legale rappresentante, dall'amministratore e dal socio;
- elenco delle attività svolte e dichiarazione possesso titolo di studio, (modello *dichiarazione Attività*);
- documentazione attestante l'anzianità nel ruolo (atti di nomina, certificati SOA, CEL, visure camerali, ecc.)

f) in caso di consorzi o Reti di Imprese di cui al successivo art. 9, oltre alla documentazione di cui ai precedenti punti, deve essere presentata:

- copia atto costitutivo e statuto aggiornato o documenti equipollenti;
- documentazione specifica ovvero dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, ove siano specificate le quote di partecipazione, eventuali procure conferite ed



eventuali forme di garanzia prestata fra soggetti partecipanti, qualora non già indicate nell'atto costitutivo;

- copia dell'eventuale regolamento disciplinante i rapporti tra i soggetti componenti;
 - dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà resa da ogni consorziato/retista con la quale lo stesso dichiara di non far parte di altri consorzi o forme di raggruppamento, (modello *dichiarazione partecipazione altri consorzi o reti di imprese*);
 - dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, (modello *dichiarazione imprese consorziate/retiste designate*), attestante:
 1. i soggetti designati che concorrono per la dimostrazione dei requisiti richiesti per la qualificazione del consorzio/rete;
 2. il dettaglio dei requisiti relativi alla capacità tecnico-organizzativa offerti dalle consorziate designate (attrezzature, mezzi d'opera, personale) solo per i soggetti di cui all'art. 3.1 lettera b);
 3. l'impegno a partecipare alle procedure di affidamento e di esecuzione dell'oggetto contrattuale con tutte le consorziate/retiste designate che hanno contribuito alla qualificazione.
 - la documentazione di cui al presente art. 6.9 prodotta dalle imprese consorziate/retiste designate;
- g) in caso di imprese in concordato preventivo o in fase di accesso alla predetta procedura, oltre alla documentazione di cui ai precedenti punti, deve essere presentato:
- copia del decreto di ammissione al concordato con continuità aziendale ex art. 186-bis del R.D. 16 marzo 1942, n. 267 o della sentenza che omologa il concordato o gli accordi di ristrutturazione ex artt. 44 e ss. D.LGS. 12 gennaio 2019, n. 14;

OVVERO

- il ricorso per l'ammissione alla procedura di concordato preventivo con continuità aziendale, di cui all'art. 186-bis del R.D. 16 marzo 1942, n. 267, oppure domanda di concordato preventivo ex art. 161, comma 6, del R.D. 16 marzo 1942 n. 267 (c.d. concordato in bianco) o la domanda di accesso al concordato preventivo e al giudizio per l'omologazione degli accordi di ristrutturazione ex art. 44 D. LGS. 12 gennaio 2019, n. 14;

Altri documenti per l'attestazione di specifici requisiti di ordine generale possono essere indicati nelle Normative dei singoli Sistemi.

Ai fini degli accertamenti d'ufficio, relativi alle cause ostative all'accettazione della domanda di qualificazione di cui al precedente art. 5.2, si applica l'art. 43 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445.

Gli operatori non stabiliti in Italia, potranno presentare certificati e prove documentali introdotte in e-Certis, ai sensi dell'art. 88 del Codice Appalti. Per altri tipi di documenti RFI si riserva di chiedere le evidenze probatorie, ricorrendo altresì alla cooperazione delle autorità competenti.

Se nessun documento o certificato è rilasciato da altro Stato dell'Unione Europea, costituisce prova sufficiente una dichiarazione giurata, ovvero, negli Stati membri in cui non esiste siffatta dichiarazione, una dichiarazione resa dall'interessato innanzi a un'autorità giudiziaria o amministrativa competente, a un Notaio o a un organismo professionale qualificato a riceverla del Paese di origine o di provenienza.

6.10. La documentazione comprovante il possesso dei requisiti di condizione economico- finanziaria delle società di capitali, di consorzi o reti di imprese si compone dei documenti di seguito elencati:

- a) bilancio (stato patrimoniale e conto economico) depositato per l'ultimo esercizio, redatto ai sensi degli art. 2423 e seg. del codice civile comprensivo della nota integrativa, della relazione degli amministratori, di quella dei sindaci ove previsti, del verbale dell'assemblea di approvazione del bilancio, ove applicabile, tale documentazione deve essere integrata con la relazione della società di revisione;
- b) dettaglio dei crediti, dei debiti e delle immobilizzazioni finanziarie qualora i bilanci siano redatti in forma abbreviata e la nota integrativa non esponga tali informazioni, specificandone la natura e la relativa scadenza.
Il dettaglio dovrà essere redatto secondo il modello *Dettaglio debiti/crediti* allegato al presente Disciplinare;

RFI provvederà di norma ad acquisire la documentazione di cui al punto a) tramite la banca dati del Registro Imprese, riservandosi di richiederla al soggetto nel caso non risulti disponibile. Qualora il



bilancio sia redatto in forma abbreviata e non riporti i dati sul dettaglio di cui al precedente punto b), quest'ultimo deve essere sempre inviato a cura del soggetto.

I seguenti documenti dovranno essere presentati solo se richiesti da RFI:

c) verbale dell'assemblea straordinaria, ai sensi degli art. 2446 e 2447 c.c., nel caso di perdite di esercizio superiori ad un terzo del capitale sociale;

6.10.1. Le società di persone e le imprese individuali per comprovare il possesso dei requisiti di condizione economico- finanziaria dovranno sempre inviare copia dei seguenti atti:

a) situazione contabile completa dell'ultimo esercizio (stato patrimoniale, attivo e passivo e conto economico) integrata dal dettaglio di debiti e crediti, distinti tra commerciali e finanziari e per scadenza, a breve o a medio/lungo termine.

6.10.2. In caso di soggetti stabiliti in Stati diversi dall'Italia la documentazione di cui ai precedenti articoli deve essere sempre inviata. La presentazione di documenti equivalenti deve assumere la veste di una situazione contabile completa (stato patrimoniale e conto economico) per l'esercizio richiesto.

6.10.3. RFI si riserva la facoltà di richiedere altra documentazione integrativa nel caso in cui quanto esaminato non consenta una corretta valutazione economico-finanziaria.

Per ulteriori ed eventuali documenti inerenti a Soggetti non indicati nel presente art. 6.10, si rinvia alla Normativa del singolo Sistema.

6.10.4. I soggetti di recente costituzione, intendendosi come tali quelli che, in ragione della data di costituzione, siano impossibilitati a presentare il bilancio/situazione contabile relativi all'ultimo esercizio, non potranno essere qualificati. E' loro facoltà ricorrere all'istituto dell'avvalimento ai fini dell'attestazione del requisito relativo alla condizione economico finanziaria.

6.11. La documentazione comprovante il possesso dei requisiti relativi alla capacità tecnico-organizzativa è elencata nella Normativa di ogni singolo Sistema alla quale si rinvia.

6.12. La documentazione comprovante il possesso dei requisiti relativi all'organizzazione aziendale per la sicurezza sul lavoro si compone dei seguenti documenti:

6.12.1. Soggetti organizzati con un Sistema di Gestione per la Sicurezza e Salute sul Lavoro certificato:

1. certificato di riconoscimento di conformità del Sistema di Gestione per la Sicurezza e Salute sul Lavoro alla norma OHSAS 18001 nell'edizione vigente, rilasciato da organismi di certificazione accreditati per tale norma da un Ente aderente all'EA (European Accreditation of Certification) e/o all'IAF (International Accreditation Forum), sottoscrittore degli accordi di mutuo riconoscimento MLA o MRA;

6.12.2. Soggetti non certificati:

1. dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, (modello "Dichiarazione Sicurezza") attestante:
 - a. i provvedimenti di nomina del personale che svolge mansioni connesse alla organizzazione della sicurezza (RSPP, ASPP, addetti all'emergenza incendio e primo soccorso);
 - b. la redazione del documento di valutazione dei rischi in conformità alle disposizioni vigenti;
 - c. il piano di formazione ed addestramento in riferimento alle attività effettuate per la sicurezza e salute sul lavoro, gestione emergenze e primo soccorso;
 - d. la nomina del medico competente e l'effettuazione della sorveglianza sanitaria.

6.12.3. Eventuali esenzioni dall'attestazione dei requisiti relativi all'organizzazione aziendale per la sicurezza sul lavoro sono indicate nella Normativa di ogni singolo Sistema alla quale si rinvia.



Articolo 7
PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

7.1. L'Informativa sulla protezione dei dati personali, redatta ai sensi dell'art. 13 del Regolamento Europeo n. 679/2016, è disponibile sul Portale: https://www.acquisitionlinerfi.it/web/attach/informativa_privacy.pdf

Articolo 8
SISTEMI DI QUALIFICAZIONE E CATEGORIE DI SPECIALIZZAZIONE

8.1. I Sistemi di qualificazione attivi alla data di pubblicazione del presente Disciplinare sono i seguenti:

CODICI SQ	SISTEMI DI QUALIFICAZIONE
SQ001	TRAZIONE ELETTRICA
SQ002	PRODOTTI PER L'INFRASTRUTTURA
SQ003	SERVIZI DI INGEGNERIA
SQ004	ARMAMENTO FERROVIARIO
SQ005	IMPIANTI DI SEGNALAMENTO FERROVIARIO
SQ007	VEGETAZIONE INFESTANTE
SQ008	COSTRUZIONE DI TRAVATE METALLICHE FERROVIARIE
SQ010	COLLAUDATORI DELLE OPERE E DEI LAVORI
SQ011	OPERE CIVILI SU LINEE IN ESERCIZIO
SQ012	MANUTENZIONE DEI MEZZI D'OPERA
SQ013	IMPIANTI TECNOLOGICI EMERGENZA GALLERIE FERROVIARIE

8.2. Le categorie di specializzazione e le eventuali classi d'importo o di qualificazione sono elencate e descritte nella Normativa di ogni singolo Sistema.

Articolo 9
QUALIFICAZIONE DEI CONSORZI E
DI ALTRE FORME DI RAGGRUPPAMENTO

9.1 Consorzi Stabili

9.1.1 I requisiti per la qualificazione dei consorzi stabili sono quelli previsti dall'art. 47 del Codice Appalti, nonché le regole indicate nel presente articolo, salvo quanto eventualmente disciplinato al riguardo nella Normativa di ciascun sistema alla quale si rinvia.

9.1.2. Il consorzio stabile deve possedere i requisiti di ordine generale di cui all'art. 5.2 nonché una direzione tecnica autonoma e diversa da quella delle imprese consorziate, qualora prevista dalla Normativa dei singoli Sistemi di Qualificazione.



9.1.3. Il consorzio stabile è qualificato sulla base delle qualificazioni possedute dalle singole imprese consorziate. Il consorzio potrà partecipare alle procedure di affidamento di RFI esclusivamente indicando le consorziate designate per l'ottenimento della qualificazione, che in caso di aggiudicazione saranno tenute alla esecuzione dell'appalto.

9.1.4. Per una determinata categoria di specializzazione la qualificazione è acquisita nella classe d'importo corrispondente alla somma degli importi delle classi possedute dai soggetti consorziati nella medesima categoria di specializzazione; qualora tale somma non coincida con uno degli importi delle classi d'importo previste, la qualificazione è attribuita nella classe immediatamente inferiore o in quella immediatamente superiore a tale somma, a seconda che la stessa risulti rispettivamente al di sotto, ovvero al di sopra o alla pari della metà dell'intervallo fra gli importi delle due classi.

9.1.5. Nel caso in cui il consorzio stabile comprenda anche consorziati qualificati nella classe di accesso la qualificazione del consorzio è acquisita come riportato all'art. 9.1.4, fermo restando che almeno uno dei consorziati sia qualificato nella classe di importo immediatamente inferiore alla classe d'importo acquisibile secondo quanto previsto all'art. 9.1.4.

9.1.6. La classe d'importo illimitata (N) per una determinata categoria di specializzazione è attribuita al consorzio qualora almeno un soggetto consorziato ne sia in possesso, ovvero se tra le imprese consorziate ve ne siano almeno una qualificata nella classe d'importo N-1 e almeno due consorziate qualificate almeno nella classe d'importo N-3, ovvero che tra le imprese consorziate ve ne siano almeno tre qualificate nella classe N-2.

9.1.7. L'attribuzione della classe d'importo per una determinata categoria secondo quanto indicato ai precedenti art. 9.1.5 e 9.1.6 è subordinata al possesso dei requisiti inerenti alla disponibilità di attrezzature e mezzi tecnici previsti nelle Schede Tecniche, che devono essere soddisfatti cumulativamente dalle imprese consorziate.

9.1.8. La dequalifica, la sospensione o l'annullamento della qualificazione di un consorziato comporta la rideterminazione della classe d'importo, attribuita al consorzio in base alle regole sopra indicate.

9.1.9. I requisiti relativi all'organizzazione aziendale per la qualità devono essere posseduti da ogni soggetto componente il consorzio. Nel caso in cui nelle schede tecniche sia previsto anche il requisito di cui al punto 8.3. delle norme UNI EN ISO 9001 "Progettazione e sviluppo", questo potrà essere soddisfatto da un solo componente del consorzio.

9.1.10. I requisiti relativi all'organizzazione aziendale per la sicurezza del lavoro devono essere posseduti da ogni soggetto componente il consorzio.

9.2 Consorzi tra società cooperative di produzione e lavoro e Consorzi tra imprese artigiane

9.2.1. I requisiti per la qualificazione relativi alla condizione economico finanziaria e quelli relativi all'idoneità tecnica attestata dai certificati di esecuzione lavori devono essere posseduti e comprovati dal consorzio, conformemente a quanto previsto dall'art. 47 comma 1 del Codice Appalti.

Pertanto per la condizione economico finanziaria sarà valutato il bilancio del consorzio e per i requisiti di idoneità tecnica saranno considerati solo i Certificati di esecuzione lavori (di seguito CEL) relativi a lavori affidati al consorzio e che risultino essere stati eseguiti direttamente dal consorzio oppure da una consorziata designata per la qualificazione.

9.2.2. I requisiti attinenti alla disponibilità delle attrezzature, dei mezzi d'opera e del personale previsti per la qualificazione possono essere posseduti e comprovati computando cumulativamente i requisiti attestati dalle singole consorziate designate, conformemente a quanto previsto dall'art. 47 comma 1 del Codice Appalti.

9.2.3. Tutte le consorziate designate per la qualificazione devono possedere i requisiti di ordine generale di cui all'art. 5.2 di questo Disciplinare.



Nelle procedure di affidamento mediante Sistemi di Qualificazione, come anche nella fase esecutiva dei contratti d'appalto aggiudicati, il consorzio non potrà indicare consorziate differenti da quelle designate per l'ottenimento della qualificazione. Resta fermo l'obbligo del consorzio di partecipare alle future gare indicando tutte le consorziate designate che risultano necessarie a comprovare la persistenza dei requisiti di qualificazione cumulati.

9.2.4. I requisiti relativi all'organizzazione aziendale per la qualità devono essere posseduti da ogni consorziata designata dal consorzio. Nel caso in cui nelle schede tecniche sia previsto anche il requisito di cui al punto 8.3. delle norme UNI EN ISO 9001 "Progettazione e sviluppo", questo potrà essere soddisfatto anche da un solo componente designato dal consorzio.

9.2.5. I requisiti relativi all'organizzazione aziendale per la sicurezza del lavoro devono essere posseduti da ogni consorziata designata dal consorzio per la qualificazione.

9.3 Imprese aggregate aderenti al contratto di rete

9.3.1. Sono ammesse alle procedure di qualificazione le imprese aderenti al contratto di rete costituito con organo comune e dotato di soggettività giuridica ai sensi dell'art. 3, comma 4-quater, D.lg. n. 5/2009.

9.3.2. Per la qualificazione delle Reti di Imprese, si applica quanto indicato al precedente art. 9.1 per i Consorzi Stabili, in conformità a quanto stabilito dall'art. 48 comma 14 del Codice Appalti.

9.3.3. Le Reti di Imprese, previste dalla normativa vigente, prive di soggettività giuridica, non possono essere qualificate. Tuttavia possono partecipare alle procedure di gara di RFI, se tutte le imprese retiste sono singolarmente qualificate nel Sistema di RFI.

Articolo 10

ESITO DELLA DOMANDA DI QUALIFICAZIONE

10.1. RFI provvede all'esame della documentazione ed all'esecuzione della visita tecnica, sulla base dell'ordine cronologico con cui sono state trasmesse le domande al Portale, **complete di tutta la documentazione prescritta**.

10.2. Per i Soggetti che durante il procedimento di qualificazione segnalino una o più variazioni dei loro requisiti, la data di riferimento è quella dell'ultima trasmissione al Portale.

10.3. Il procedimento di qualificazione si conclude di norma entro tre mesi e comunque non oltre sei mesi dalla presentazione della Domanda completa di tutta la documentazione.

Se la decisione sulla qualificazione richiede più di quattro mesi, entro due mesi dalla presentazione della domanda, RFI comunica al richiedente le ragioni della proroga del termine e indica la data entro cui interverrà la decisione, ai sensi dell'art. 132 comma 2 del Codice Appalti.

10.4. Il soggetto richiedente deve essere in possesso di tutti i requisiti richiesti all'atto della presentazione della Domanda di qualificazione. L'indisponibilità in capo ai Soggetti richiedenti, alla data di presentazione della domanda, di uno dei requisiti obbligatori richiesti comporterà il rigetto della Domanda di qualificazione; le spese di istruttoria non saranno in tal eventualità rimborsate. Saranno possibili, su richiesta di RFI qualora l'esame della documentazione presentata lo renda necessario, integrazioni di documenti mancanti o incompleti sempre ad attestazione di requisiti già posseduti al momento della Domanda. In caso risultasse necessario integrare la documentazione, i termini per il procedimento di qualificazione saranno sospesi dalla data di invio al soggetto richiedente della richiesta di chiarimenti o integrazioni, e riprenderanno alla ricezione di quanto richiesto.

10.5. La mancata trasmissione dei documenti necessari al completamento della Domanda entro i termini indicati nella richiesta di integrazione comporterà la decadenza della Domanda di qualificazione.



10.6. RFI comunica l'esito del procedimento di qualificazione specificando le categorie di specializzazione e le classi di importo per le quali il Soggetto è qualificato. Nel caso di Consorzio l'esito del procedimento di qualificazione riporta anche i nominativi dei consorziati che hanno contribuito alla qualificazione del Consorzio.

10.7. I richiedenti la cui qualificazione è respinta sono informati della decisione e delle relative motivazioni entro quindici giorni dalla data della decisione di diniego. Le motivazioni si fondano sui criteri di qualificazione di cui al presente Disciplinare e alle Normative dei singoli Sistemi in virtù di quanto previsto dagli articoli 134 e 136 del Codice Appalti.

Articolo 11 **EFFETTI E VALIDITA' DELLA QUALIFICAZIONE**

11.1. La qualificazione ha validità **illimitata** a decorrere dal giorno successivo alla data della comunicazione, a **condizione che vi sia la continua persistenza dei requisiti che hanno consentito la qualificazione**. Eventuali variazioni dei requisiti rilevanti sulla qualificazione dovranno essere comunicati secondo quanto indicato al successivo Articolo 14. **L'omessa o tardiva segnalazione di variazioni dei requisiti rilevanti sulla qualificazione, anche accertata nel corso di verifiche, darà luogo ai provvedimenti indicati nell'art.13.**

In ogni caso la validità della qualificazione è subordinata all'esito positivo delle verifiche di cui all'articolo 14.6 del presente Disciplinare.

Articolo 12 **MONITORAGGIO DELLE PRESTAZIONI**

12.1. RFI effettua il monitoraggio delle prestazioni rese dai soggetti qualificati, eventualmente anche secondo quanto previsto da specifiche Procedure indicate nella Normativa di Sistema.

12.2. RFI in base agli elementi acquisiti con il monitoraggio delle prestazioni può procedere, con le modalità previste dal presente Disciplinare e, eventualmente, dalle Normative dei singoli Sistemi e senza che il soggetto abbia nulla a pretendere, alla **dequalificazione** o alla **sospensione** della efficacia della qualificazione o all'**annullamento** della qualificazione stessa per i soggetti già qualificati ovvero all'annullamento del procedimento della qualificazione per i soggetti non ancora qualificati.

Articolo 13 **DEQUALIFICAZIONE, SOSPENSIONE, ANNULLAMENTO DELLA QUALIFICAZIONE**

13.1. Per **dequalificazione** s'intende la perdita di una o più categorie di specializzazione ovvero la riduzione delle relative classi d'importo. La dequalificazione è disposta da RFI quando sia accertato che il soggetto qualificato:

- non sia più in possesso dei requisiti di capacità tecnica, potenzialità produttiva ed organizzativi nella misura prevista;
- consegua un peggioramento dei requisiti relativi alla condizione economico-finanziaria in base ai criteri indicati nella Procedura per la valutazione economico-finanziaria di un operatore economico RFI DAC PS IFS 005, se previsto dalla Normativa del singolo Sistema;
- consegua esito insufficiente del monitoraggio delle prestazioni rese previsto all'Articolo 12.

13.2. Per **sospensione** dell'efficacia della qualificazione s'intende la temporanea esclusione dal Sistema. La sospensione è disposta da RFI quando sia accertato che il soggetto qualificato:

- non sia più in possesso dei requisiti di capacità tecnica, potenzialità produttiva ed organizzativi nella misura prevista;



- consegua un peggioramento dei requisiti relativi alla condizione economico-finanziaria in base ai criteri indicati nella Procedura per la valutazione economico-finanziaria di un operatore economico RFI DAC PS IFS 005, se previsto dalla Normativa del singolo Sistema.
- non ottemperi agli adempimenti per il mantenimento della qualificazione indicati all'articolo 14.4
- non si renda disponibile, nei tempi indicati da RFI, all'invio della documentazione necessaria per l'effettuazione delle verifiche periodiche, all'esecuzione delle visite tecniche per il mantenimento della qualificazione o non provveda al pagamento del rimborso spese previsto;
- consegua esito insufficiente del monitoraggio delle prestazioni rese previsto all'Articolo 12.

13.3. Per **annullamento** della qualificazione s'intende la definitiva esclusione del soggetto qualificato dal Sistema. L'annullamento della qualificazione è disposto da RFI quando sia definitivamente accertato che il soggetto qualificato:

- non abbia conseguito la comunicazione antimafia liberatoria ex art. 87 del D. Lgs. 159/2011;
- non sia più in possesso anche di uno solo dei requisiti di ordine generale previsti all'art. 5.2;
- non abbia ottemperato all'obbligo di segnalazione delle variazioni previsto all'Articolo 14;
- abbia reso false dichiarazioni in merito ai requisiti che hanno permesso la qualificazione e il suo mantenimento e alle condizioni rilevanti per la partecipazione a procedure di gara e per l'affidamento dei subappalti;
- abbia affidato a terzi l'esecuzione totale o parziale della prestazione per la quale è qualificato senza preventiva autorizzazione di RFI;
- abbia avuto una condotta tale da turbare gravemente la normalità dei rapporti con RFI (es. gravi ritardi o altre gravi inadempienze nell'esecuzione dei contratti, comportamenti tali da incidere sul rapporto fiduciario con RFI, etc.);
- abbia ceduto a terzi l'attività o il ramo d'azienda relativi alla qualificazione, abbia cessato o sospeso le attività.

13.4. I provvedimenti di dequalificazione, sospensione e annullamento sono comunicati formalmente per iscritto al soggetto qualificato con l'indicazione dei motivi che li hanno causati.

13.5. I provvedimenti di dequalificazione e sospensione durano fino alla risoluzione delle cause che li hanno determinati. In tal caso il soggetto può richiederne la revoca, entro tre mesi dalla data del provvedimento, presentando apposita domanda e dimostrando a RFI la cessazione delle cause ostative. RFI comunica formalmente la revoca della dequalificazione o della sospensione della qualificazione, che decorre dal giorno successivo alla data della comunicazione.

Trascorsi tre mesi dalla sospensione senza che sia intervenuta la richiesta di revoca, dovrà essere presentata una nuova domanda di qualificazione.

Trascorsi tre mesi dalla dequalificazione senza che sia intervenuta la richiesta di revoca, per ottenere nuovamente la precedente classe di importo/categoria posseduta, dovrà essere presentata una domanda di estensione.

13.6. PER MEMORIA.

13.7. RFI si riserva la facoltà di sospendere temporaneamente il procedimento di qualificazione o l'efficacia della qualificazione ovvero di annullare la qualificazione stessa di un operatore economico nel caso in cui:

1. nel caso in cui uno dei soggetti controllati di cui all'art. 80 comma 3 del Codice Appalti (titolare o Direttore tecnico, se si tratta di impresa individuale; di un socio o del Direttore tecnico, se si tratta di società in nome collettivo; dei soci accomandatari o del Direttore tecnico, se si tratta di società in accomandita semplice; dei membri del consiglio di amministrazione cui sia stata conferita la legale rappresentanza, di direzione o di vigilanza o dei soggetti muniti di poteri di rappresentanza, di direzione o di controllo, del Direttore tecnico o del socio unico persona fisica, ovvero del socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci, se si tratta di altro tipo di società o consorzio), sia stato condannato con sentenza penale, ancorché non definitiva, per fatti addebitati, tali da rendere dubbia



- l'integrità morale dell'operatore economico e la sua affidabilità, intesa quale capacità tecnico professionale, nello svolgimento di prestazioni da eseguirsi e/o eseguite per RFI;
2. sia stato debitamente accertato da RFI che l'operatore economico richiedente o qualificato abbia posto in essere atti e/o comportamenti gravemente pregiudizievoli per la sicurezza dell'esercizio ferroviario nell'ambito di prestazioni in corso di esecuzione e/o già rese, ovvero qualora RFI venga a conoscenza, in occasione di attività di audit interna/esterna o di indagini svolte da Autorità Giudiziarie e/o di provvedimenti da queste ultime adottati, di atti e/o comportamenti violanti il Codice Etico del Gruppo F.S. e in ogni caso tali da pregiudicare l'integrità e affidabilità dell'operatore economico e ledere gravemente il rapporto fiduciario con RFI e conseguentemente incidenti sull'inserimento e/o mantenimento nei Sistemi di Qualificazione.

Articolo 14

SEGNALAZIONE DELLE VARIAZIONI E MANTENIMENTO DELLA QUALIFICAZIONE

14.1. I soggetti qualificati e quelli in corso di qualificazione devono tempestivamente comunicare a RFI tutte le variazioni che riguardino la perdita di un requisito, di cui al precedente art. 5, richiesto per la qualificazione. Le comunicazioni devono altresì riguardare le variazioni dei soggetti sottoposti a verifica di cui all'art. 80 comma 3 del Codice Appalti (amministratori, direttore tecnico, etc.)

La perdita di un requisito contestualmente reintegrato non deve essere oggetto di comunicazione (p.e. sostituzione di un mezzo con altro idoneo della stessa tipologia, avvicendamento di personale abilitato da RFI, rinnovo periodico di certificazioni o abilitazioni etc.).

Deve invece essere oggetto di preventiva comunicazione la sostituzione di figure professionali specializzate, per le quali le Normative richiedono esperienza pregressa che RFI valuta in base a quanto dichiarato nei curricula presentati (p.e. Direttore tecnico, capo cantiere, progettisti, etc).

RFI sottolinea che, in caso di variazioni di particolare rilevanza indicate nel successivo articolo 14.2, la qualificazione potrà essere garantita senza soluzione di continuità solo qualora la comunicazione di variazioni sia effettuata almeno 45 giorni prima della decorrenza dell'evento stesso.

Le comunicazioni di variazioni di norma devono essere corredate dei documenti atti a consentire i controlli previsti per confermare la qualificazione. Qualora la documentazione di attestazione dei requisiti non sia disponibile alla data della comunicazione per la peculiarità della variazione (p.e. nel caso di prospettate variazioni riguardanti l'assetto societario), questa dovrà essere presentata non appena disponibile e comunque non oltre 30 giorni dall'avvenuta variazione.

Le variazioni sono valutate secondo i criteri indicati nel presente Disciplinare e negli atti dallo stesso richiamati, relativi a ogni singolo Sistema. Gli esiti della valutazione sono comunicati per iscritto al soggetto qualificato solo in caso comportino riflessi sulla qualificazione posseduta. Nel caso in cui le variazioni intervenute abbiano influenza sulle classi d'importo ovvero sulle categorie di specializzazione attribuite, saranno adottati i conseguenti provvedimenti di sospensione o dequalifica, fino alla rimozione delle carenze segnalate.

14.2. In quest'articolo è indicata la documentazione che l'impresa, qualificata o con procedimento di qualificazione in corso, deve presentare in caso di variazioni di particolare rilevanza:

- a) Per variazioni riguardanti l'assetto societario (Fusioni, anche per incorporazione, scissioni totali e parziali, cessioni/conferimenti d'Azienda o di rami d'Azienda):
 - atto modificativo della società;
 - dichiarazione sostitutiva del certificato di iscrizione al Registro delle Imprese della Camera di Commercio (modello dichiarazione "CCIAA"), aggiornata con la variazione societaria avvenuta.
- b) Per variazioni riguardanti i soggetti sottoposti a verifica di cui all'art. 80 comma 3 del Codice Appalti:



- dichiarazione sostitutiva del certificato di iscrizione al Registro delle Imprese della Camera di Commercio (modello dichiarazione “CCIAA” indicato al precedente art. 6.9.a), aggiornata con la variazione avvenuta. La dichiarazione dovrà essere presentata anche per l’eventuale nuovo socio di maggioranza se persona giuridica in caso di società con meno di quattro soci;
 - dichiarazione unica Motivi di esclusione (modello dichiarazione “Unica Motivi di Esclusione” indicato al precedente art. 6.9.b), resa dal legale rappresentante per conto dei nuovi soggetti subentranti.
- c) Per variazioni riguardanti il ricorso al concordato preventivo:
- i documenti di cui all’art. 6.9 g) di questo Disciplinare, entro 30 giorni dalla data di pubblicazione nel Registro delle imprese del ricorso presentato.
- d) Per variazioni riguardanti trasferimenti di sedi operative produttive (officine, stabilimenti di produzione, studi tecnici, ect.):
- tutti i documenti inerenti la sede operativa (planimetrie, titoli di disponibilità, impianti e attrezzature, etc.), richiesti dalle Normative e/o dalle Schede Tecniche del singolo Sistema di Qualificazione.
- e) Per variazioni riguardanti la composizione dei Consorzi e/o i requisiti in capo alle singole consorziate designate:
- tutti i documenti attestanti il permanere dei requisiti per la qualificazione, richiesti da questo Disciplinare, dalle Normative e/o dalle Schede Tecniche del singolo Sistema di Qualificazione.
- f) Per la sostituzione di figure professionali specializzate, per le quali le Normative richiedono esperienza pregressa che RFI valuta in base a quanto dichiarato nei curricula presentati:
- curricula sottoscritti dagli interessati, con l’indicazione delle esperienze acquisite e delle attività svolte anche presso altri soggetti.
 - documentazione attestante la disponibilità in organico dei nuovi professionisti, in conformità a quanto previsto dalle singole normative

14.3. Le comunicazioni per tipologie di variazioni diverse da quelle di cui ai precedenti punti, devono essere effettuate ove possibile preventivamente, e comunque **non oltre trenta giorni** dal verificarsi della variazione stessa. In caso di perdita di requisiti relativi alla condizione economica e finanziaria, di capacità tecnica e potenzialità produttiva, per garantire la continuità della qualificazione, il soggetto può ricorrere all’istituto dell’avvalimento con le modalità di cui ai successivi articoli 18, 19 e 20.

14.4. Ai fini del mantenimento della qualificazione, i soggetti qualificati devono presentare, **a cadenza triennale decorrente dalla data di prima qualificazione o di ultima conferma triennale, la seguente documentazione:**

- documenti richiamati all’articolo 6.9 lettere a) e b);
- per le sole categorie e classi per le quali è richiesta la presentazione di Certificati esecuzione lavori (CEL) o di Certificati di regolare esecuzione servizi/forniture, ad eccezione del Sistema SQ003 “Servizi di ingegneria”, documentazione attestante la regolare esecuzione, nei 60-120 mesi antecedenti, di lavori, forniture o servizi, secondo quanto richiesto nella Normativa del singolo Sistema, alla quale si rinvia.

La trasmissione, attraverso il portale Acquisti, dovrà avvenire tre mesi prima della scadenza di cui sopra, consultabile sul form di valutazione delle categorie oggetto della qualificazione. L’esito dell’esame della documentazione darà luogo alla conferma delle classi d’importo o alla loro rideterminazione secondo i criteri indicati nella Normativa del singolo Sistema.

Le Normative di Sistema possono prevedere ulteriori requisiti da dimostrare periodicamente per il mantenimento della qualificazione

14.5. Nel caso di soggetti qualificati l’omessa segnalazione, nei tempi e modi stabiliti dal presente Disciplinare, delle variazioni intervenute che abbiano riflesso sulle classi d’importo ovvero sulle categorie di specializzazione attribuite, comporterà d’ufficio, ove non adeguatamente giustificata, l’**annullamento della qualificazione** di cui al precedente art. 13.



Per i soggetti con procedimento di qualificazione in corso, l'omessa segnalazione delle variazioni di cui al precedente paragrafo, dà luogo alla decadenza della Domanda di qualificazione, che potrà essere ripresentata non prima di 12 mesi dalla data di comunicazione della decadenza.

14.6. RFI effettuerà controlli per accertare la veridicità delle dichiarazioni e della documentazione presentata. I controlli saranno eseguiti con visite tecniche presso le sedi operative dei soggetti, con frequenza stabilita in funzione delle categorie e classi d'importo attribuite, dell'esito del Monitoraggio delle prestazioni di cui all'art. 12, ovvero in occasione delle gare di appalto. I controlli potranno essere eseguiti anche attraverso verifiche presso gli enti preposti nonché tramite l'utilizzo di banche dati degli organismi di vigilanza e di RFI. In caso di esito negativo delle verifiche, saranno adottati i provvedimenti di cui all'art. 13 e comunicati formalmente al soggetto qualificato con l'indicazione dei motivi. Qualora nel corso delle verifiche siano rilevate non conformità che non influenzano lo stato della qualificazione, le stesse dovranno essere gestite e risolte dal soggetto, secondo le procedure interne previste dal proprio Sistema Gestione Qualità, dando comunicazione a RFI delle risoluzioni previste, dei tempi di attuazione e dell'effettiva efficacia; RFI valuterà le non conformità e le modalità di gestione delle stesse nell'ambito del Sistema di Monitoraggio delle prestazioni di cui all'art. 12.

Articolo 15 **ESTENSIONE DELLA QUALIFICAZIONE**

15.1. Il soggetto già qualificato può chiedere l'**estensione** della qualificazione ad altre categorie di specializzazione o classi d'importo previste.

15.2. La Domanda di estensione a nuove categorie di specializzazione deve essere presentata tramite portale Acquisti generando una nuova valutazione di categoria.

15.3. La Domanda di estensione a nuove classi d'importo deve essere presentata tramite il servizio di messaggistica del portale Acquisti, richiedendo lo sblocco del form relativo alle categorie oggetto della domanda e indicando la classe d'importo richiesta.

15.4. La Domanda di estensione della qualificazione deve essere sempre corredata dalla documentazione tecnica prevista dalla Normativa per la dimostrazione dei requisiti inerenti le nuove categorie di specializzazione o classi d'importo richieste.

15.5. Il periodo da prendere in considerazione nella valutazione dei requisiti per l'assegnazione delle classi d'importo, secondo i criteri indicati nella Normativa di ogni singolo Sistema, sarà riferito alla data di completamento della trasmissione sul portale Acquisti dei documenti richiesti per l'estensione.

15.6. L'estensione di categoria o di classe d'importo non modifica la data di scadenza triennale prevista all'articolo 14.4 per la presentazione della documentazione di mantenimento.

Articolo 16 **RIMBORSO SPESE**

16.1 Il procedimento di qualificazione è attivato dopo il versamento a RFI S.p.A. da parte del soggetto che presenta domanda, di un importo forfetario, a titolo di rimborso delle spese tecnico amministrative come di seguito specificato.

A. Per i sistemi di Qualificazione SQ001, SQ002, SQ004, SQ005, SQ007, SQ008, SQ011; SQ012, SQ013:

- Euro 2.000,00 + IVA per ciascuna Domanda di prima qualificazione, comprensivi del rimborso forfetario per l'esecuzione dell'eventuale visita tecnica.
- Euro 1.000,00 + IVA per ciascuna Domanda di estensione, comprensivi del rimborso forfetario per l'esecuzione dell'eventuale visita tecnica.



B. Per il sistema di Qualificazione SQ003:

- Euro 1.000,00 + IVA per ciascuna Domanda di prima qualificazione, comprensivi del rimborso forfettario per l'esecuzione dell'eventuale visita tecnica.
- Euro 500,00 + IVA per ciascuna Domanda di estensione, comprensivi del rimborso forfettario per l'esecuzione dell'eventuale visita tecnica.
- Euro 300,00 + IVA per ciascuna variazione dell'organico dei professionisti, comprensivi del rimborso forfettario per l'esecuzione dell'eventuale visita tecnica.

C. Per il sistema di Qualificazione SQ010:

- Euro 300,00 + IVA per ciascuna Domanda di prima qualificazione, comprensivi del rimborso forfettario per l'esecuzione dell'eventuale visita tecnica.
- Euro 100,00 + IVA per ciascuna Domanda di estensione, comprensivi del rimborso forfettario per l'esecuzione dell'eventuale visita tecnica.

16.2. Per le visite tecniche periodiche è previsto un rimborso forfettario di Euro 1.000,00 + IVA. La richiesta di rimborso spese sarà comunicata preventivamente da RFI al soggetto, unitamente alla documentazione da presentare e ai dati di programmazione della visita. Quest'ultima sarà eseguita solo dopo aver ricevuto evidenza del versamento, in assenza del quale si procederà al provvedimento di sospensione della qualificazione secondo quanto previsto dal precedente art. 13.

Le istruzioni per il versamento sono disponibili alla pagina “*Informazioni per il bonifico*” sul sito www.rfi.it sezione *Qualificazione e Gare* – sezione *Sistemi di Qualificazione*.

Articolo 17

AVVISI DI ESISTENZA DEI SISTEMI

17.1. Ai sensi dell'art. 128 del Codice Appalti, l'esistenza di ogni singolo Sistema è resa nota e rinnovata annualmente mediante appositi avvisi trasmessi all'Unione Europea, pubblicati sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana serie speciale relativa ai contratti pubblici, sul sito informatico del Ministero delle infrastrutture, sul sito di RFI S.p.A., www.rfi.it nella sezione Qualificazione e Gare e su due quotidiani di maggiore diffusione a livello nazionale.

17.2. Negli avvisi sono indicate le prestazioni oggetto della qualificazione, la sintesi dei requisiti richiesti, nonché il recapito presso cui gli interessati possono richiedere le informazioni necessarie per accedere al Sistema.

Articolo 18

QUALIFICAZIONE CON AVVALIMENTO

18.1. Ai sensi dell'art. 89 del Codice Appalti è consentito al soggetto richiedente di ricorrere all'avvalimento dei requisiti di un altro soggetto, definito ausiliario.

Tra l'impresa che si avvale dei requisiti e l'impresa ausiliaria deve esistere un rapporto di controllo ai sensi dell'articolo 2359, commi 1 e 2 codice civile, oppure entrambe le imprese devono essere controllate da una stessa impresa ai sensi dell'articolo 2359, commi 1 e 2 codice civile.

L'avvalimento tra imprese non rientranti nelle predette situazioni di controllo, è consentito solo nei seguenti casi:

- a) per imprese afferenti al settore lavori che ricorrono all'avvalimento per i soli requisiti tecnici relativi alle attività di progettazione;
- b) per le società di nuova costituzione, limitatamente ai requisiti economico-finanziari, fino all'approvazione del primo bilancio.

Il soggetto ausiliario può essere stabilito in Italia o in Paesi terzi, secondo quanto previsto dall'art. 49 del Codice Appalti



18.2. L'avvalimento è consentito solo per i requisiti di condizione economica e finanziaria e di capacità tecnica e potenzialità produttiva.

18.3. Per ciascun Sistema di qualificazione afferente alle categorie di lavori e servizi, con riferimento ai requisiti di capacità tecnica e potenzialità produttiva, è consentito di avvalersi di un solo soggetto ausiliario. Per il Sistema di qualificazione dei fornitori di prodotti, con riferimento ai requisiti di capacità tecnica e potenzialità produttiva, è consentito di avvalersi di un soggetto ausiliario per ciascuna categoria di specializzazione.

18.4. L'avvalimento è consentito al solo soggetto richiedente la qualificazione e non anche all'impresa ausiliaria. Di conseguenza non è consentito avvalersi di un soggetto che, a sua volta, utilizza i requisiti di un altro soggetto (avvalimento a cascata).

18.5 La qualificazione con avvalimento preclude, per una stessa categoria di specializzazione e per categorie che richiedono gli stessi requisiti di capacità tecnica e potenzialità produttiva, la contemporanea qualificazione in uno o più Sistemi, del soggetto che ricorre all'avvalimento e dell'ausiliario.

18.6. E' preclusa la qualificazione di un soggetto con un ausiliario che già presta uno o più requisiti ad un altro soggetto già qualificato in uno o più Sistemi.

Articolo 19

REQUISITI PER LA QUALIFICAZIONE CON AVVALIMENTO

19.1. Nel caso di avvalimento, i requisiti previsti per la qualificazione devono essere posseduti e dimostrati come di seguito specificato.

19.2. I requisiti di ordine generale devono essere posseduti sia dal soggetto richiedente sia dal soggetto ausiliario.

19.3. I requisiti relativi alla condizione economica e finanziaria, se oggetto di avvalimento, devono essere posseduti integralmente dal soggetto ausiliario.

19.4. I requisiti relativi alla capacità tecnica e alla potenzialità produttiva, se oggetto di avvalimento, devono essere posseduti cumulativamente dal soggetto che richiede la qualificazione e dal soggetto ausiliario. In ogni caso dovrà essere sempre garantita l'integrità delle fasi dei processi realizzativi correlati, nel rispetto di quanto indicato in ogni singolo Sistema.

19.5. Nel caso di richiesta di avvalimento dei requisiti di capacità tecnica e potenzialità produttiva, il soggetto ausiliario deve possedere e dimostrare anche i requisiti relativi a:

- a) condizione economica e finanziaria secondo quanto previsto dalla Normativa del singolo Sistema.
- b) Sistema di Gestione per la Qualità per il campo di applicazione oggetto delle categorie di specializzazione richieste.
- c) Sistema di Gestione Ambientale, se richiesto.
- d) Organizzazione aziendale per la sicurezza sul lavoro

19.6. Per la valutazione dei requisiti del soggetto ausiliario sono valide tutte le disposizioni applicabili previste dal presente Disciplinare e dalle Normative dei singoli Sistemi.

Articolo 20

DOCUMENTAZIONE E DICHIARAZIONI AGGIUNTIVE IN CASO DI AVVALIMENTO

20.1. Per la produzione della documentazione di seguito descritta si applicano le disposizioni del precedente Articolo 6.

20.2. In caso di avvalimento di requisiti, il soggetto richiedente oltre alla documentazione ad esso pertinente, deve presentare:

- a) una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà (modello "Avvalimento Sogg. Richiedente") attestante:
 - la volontà di ricorrere all'avvalimento ai fini della qualificazione nel Sistema;



- l'elenco puntuale dei requisiti di cui è carente e di cui intende avvalersi;
 - il soggetto ausiliario di cui intende avvalersi;
 - l'impegno a comunicare a RFI, ai sensi del precedente art. 14, le circostanze che fanno venire meno la messa a disposizione delle risorse oggetto di avvalimento da parte del soggetto ausiliario;
- b) una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà resa dal soggetto ausiliario (allegato modello “*Avvalimento Sogg. Ausiliario*”) con cui lo stesso:
- attesta il possesso dei requisiti di ordine generale di cui all'art. 5.2. nonché dei requisiti oggetto di avvalimento;
 - assume l'obbligo verso il soggetto richiedente e verso RFI di mettere a disposizione le risorse oggetto dell'avvalimento in favore del soggetto richiedente per tutto il periodo di validità della qualificazione;
 - si impegna a comunicare a RFI, entro trenta giorni dal loro verificarsi, le circostanze che fanno venir meno la messa a disposizione delle risorse oggetto di avvalimento in favore del soggetto richiedente nonché ogni altra variazione relativa ai requisiti di cui all'Articolo 5;
 - attesta che, ai fini dell'inserimento nei Sistemi di qualificazione istituiti da RFI, i requisiti relativi alla capacità tecnica e alla potenzialità produttiva di esso soggetto ausiliario non sono stati oggetto di avvalimento da parte di più di un soggetto richiedente;
 - acconsente al trattamento dei dati personali;
- c) la documentazione comprovante il possesso in capo al soggetto ausiliario dei requisiti di ordine generale di cui al precedente art. 5.2 nonché dei requisiti oggetto di avvalimento di cui alla Normativa di Sistema;
- d) una dichiarazione congiunta del soggetto richiedente e del soggetto ausiliario (modello “*Congiunta avvalimento*”) con cui si dichiarano responsabili in solido nei confronti di RFI in relazione alle prestazioni di cui al Sistema e oggetto dei contratti che il soggetto qualificato stesso (a qualsiasi titolo) dovesse stipulare con RFI riguardanti le categorie di specializzazione interessate all'avvalimento;
- e) una dichiarazione congiunta del soggetto richiedente e del soggetto ausiliario (modello “*Congiunta avvalimento*”) con la quale si impegnano a stipulare un contratto in virtù del quale il soggetto ausiliario si obbliga, nei confronti del soggetto richiedente a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse necessarie per ogni singolo appalto;

Articolo 21

PORTALE ACQUISTI E FIRMA DIGITALE

Per gli affidamenti di lavori, forniture e servizi RFI ha scelto di dotarsi di un proprio sistema di e-Procurement, il Portale Acquisti RFI, <https://www.acquisitionlinerfi.it/web/login.html>, che in ottemperanza alla normativa vigente in materia di appalti pubblici, oltre a garantire il rispetto dei principi di trasparenza, tempestività, correttezza e libera concorrenza nella scelta del contraente, contribuirà al miglioramento continuo dell'efficacia e dell'efficienza dei processi di approvvigionamento. Pertanto i soggetti che intendono presentare domanda di iscrizione devono ottenere le credenziali di accesso all'area riservata compilando il web-form accessibile dal sito, debitamente sottoscritto con firma digitale dal Legale Rappresentante dell'impresa.

Al fine di garantire l'identità del richiedente e l'autenticità di documenti inviati a RFI S.p.A. in forma non cartacea, i Soggetti richiedenti la qualificazione devono dotarsi di un certificato di firma digitale, in corso di validità rilasciato da un organismo incluso nell'elenco pubblico dei certificatori tenuto dall' Agenzia per l'Italia Digitale (AGID), generato mediante un dispositivo per la creazione di una firma sicura, ai sensi di quanto previsto dall' art. 38, comma 2, del D.P.R. n. 445/2000.

Sono ammessi certificati di firma digitale rilasciati da certificatori operanti in base ad una licenza o autorizzazione rilasciata da uno Stato membro dell'Unione Europea ed in possesso dei requisiti previsti dalla Direttiva 1999/93/CE.

Per le modalità operative consultare il Regolamento per l'accesso al Portale e le istruzioni, pubblicate al predetto indirizzo web.



Articolo 22

FORO COMPETENTE

I diritti e le obbligazioni derivanti dall'applicazione del presente Disciplinare e della Normativa di ogni singolo Sistema dallo stesso richiamata sono regolati dalla Legge Italiana.

Le eventuali controversie sulla interpretazione e o applicazione in merito a quanto ivi stabilito saranno devoluti in via esclusiva al Foro di Roma.

Articolo 23

ALLEGATI

I documenti richiamati nel presente Disciplinare, seppur non materialmente allegati, fanno parte integrante e sostanziale dello stesso e sono disponibili per il download sul sito www.rfi.it sezione Qualificazione e Gare – Sistemi di Qualificazione.

Sono allegati al presente Disciplinare i seguenti documenti/modelli:

- Procedura per la valutazione economico-finanziaria di un operatore economico RFI DAC PS IFS 005 nella revisione vigente
- Modello dichiarazione “*CCLAA*”
- Modello dichiarazione “*CCLAA imprese estere*”
- Modello dichiarazione “*Unica Motivi di Esclusione*”
- Modello dichiarazione “*Sicurezza*”
- Modello dichiarazione “*Avvalimento Sogg. Richiedente*”
- Modello dichiarazione “*Avvalimento Sogg. Ausiliario*”
- Modello dichiarazione “*Congiunta avvalimento*”
- Modello dichiarazione “*Partecipazione altri consorzi o reti*”
- Modello dichiarazione “*Imprese consorziate/retiste designate*”
- Modello dichiarazione “*Dettaglio debiti/crediti*”
- Modello dichiarazione “*Incarico Direttore tecnico*”
- Modello dichiarazione “*Unicità incarico risorse*”
- Modello dichiarazione “*Attività*”